

CDLIV SEDUTA

(ANTIMERIDIANA)

VENERDÌ 10 MAGGIO 1957Presidenza del Presidente **CORRIAS****INDICE**

Assenze per più di cinque giorni 8145

Disegno di legge: «Norme sullo stato giuridico, trattamento economico e ordinamento gerarchico del personale dipendente dalla Regione». (123) (Continuazione della discussione):

ASQUER 8149-8150-8154-8158-8168

PRESIDENTE 8149-8159-8162-8169

PERNIS 8149-8153-8158

MELIS 8149-8152

PISANO 8150-8156-8162

BROTZU, Presidente della Giunta 8150-8152-8159-8160-8161-8162-8163-8166-8168-8169

CASU 8150-8156

AZZENA 8151-8165

MURETTI 8152-8157

BAGEDDA 8152-8157

DE MAGISTRIS, relatore di maggioranza 8153-8158-8161-8164-8165-8168-8169

DERIU, Assessore al lavoro e artigianato 8154

SERRA, relatore di minoranza 8154-8158-8163-8165

BORGHERO 8155

COVACIVICH 8155-8156-8163

SOTGIU GIROLAMO 8157-8162-8164

FILIGHEDDU 8159-8164

SASSU 8159-8164

CASTALDI 8169

Interrogazione (Annunzio) 8145

Sull'ordine del giorno:

IBBA 8169

PRESIDENTE 8170

SOTGIU GIROLAMO 8170

La seduta è aperta alle ore 11.

NIOI, Segretario ff., dà lettura del processo

verbale della seduta precedente, che è approvato.

Assenze per più di cinque giorni.

PRESIDENTE. Comunico i nomi dei consiglieri che si sono astenuti dall'intervenire alle sedute per più di cinque giorni consecutivi: Campus, diciottesima assenza; Carloni, quattordicesima assenza; Cossu, tredicesima assenza; Cottoni, dodicesima assenza; Dessanay, tredicesima assenza; Milia, diciannovesima assenza; Pasolini, sesta assenza.

Annunzio di interrogazione.

PRESIDENTE. Si dia annunzio della interrogazione pervenuta alla Presidenza.

NIOI, Segretario ff.:

« Interrogazione Bagedda, con richiesta di risposta scritta, relativa allo sciopero dei dipendenti della S.I.T.A. ». (800)

Continuazione della discussione del disegno di legge: «Norme sullo stato giuridico, trattamento economico e ordinamento gerarchico del personale dipendente dalla Regione». (123)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la continuazione della discussione del disegno di legge: « Norme sullo stato giuridico, trattamento economico e ordinamento gerarchico del personale dipendente dalla Regione ». Prosegue l'esame degli articoli.

E' stata ieri sospesa la votazione sull'articolo 9, in attesa che fosse concordato un emendamento. Questo è stato presentato a firma Brotzu - De Magistris - Cerioni. Se ne dia lettura.

NIOL, Segretario ff.:

« Le Commissioni giudicatrici dei concorsi per gli esami di ammissione nei ruoli sono composte come segue:

a) Per il posto di Direttore dei Servizi della Presidenza della Giunta regionale:

1) dal Presidente della Giunta regionale o da un Assessore da lui delegato, presidente;

2) da un consigliere di Cassazione, da designarsi dal Ministero di Grazia e Giustizia, componente;

3) da un consigliere di Stato, da designarsi dalla Presidenza del Consiglio di Stato, componente.

Un funzionario di carriera direttiva dell'Amministrazione regionale, di qualifica non inferiore a Direttore d'Assessorato, disimpegna le funzioni di Segretario.

b) Per i posti di carriera direttiva del ruolo amministrativo:

1) da un Assessore regionale, da designarsi dal Presidente della Giunta regionale, presidente;

2) dal Direttore dei Servizi della Presidenza della Giunta regionale o da chi per lui, componente;

3) da un magistrato del Consiglio di Stato o della Corte dei Conti, da designarsi dalla rispettiva Presidenza, componente;

4) da due docenti universitari di ruolo, esperti in discipline giuridiche e amministrative, componenti;

5) da due rappresentanti di organizzazione sindacale dei dipendenti dell'Amministrazione regionale, componenti.

c) Per i posti di carriera direttiva dei ruoli tecnici:

1) dall'Assessore competente, presidente;

2) dal Direttore dei Servizi della Presidenza della Giunta o da chi per lui, componente;

3) dal competente Direttore d'Assessorato, componente;

4) da due docenti universitari di ruolo, esperti

ti nelle discipline scientifiche inerenti al posto da coprire, componenti;

5) da due rappresentanti di organizzazione sindacale dei dipendenti dell'Amministrazione regionale, componenti.

Per le Commissioni di cui alle precedenti lettere b) e c) un funzionario di carriera direttiva dell'Amministrazione regionale di qualifica non inferiore a consigliere di prima classe disimpegna le funzioni di Segretario.

d) Per i posti di carriera di concetto del ruolo amministrativo:

1) dal Direttore dei Servizi della Presidenza della Giunta regionale, o da chi per lui, presidente;

2) da un funzionario di qualifica non inferiore a Direttore d'Assessorato, componente;

3) da un magistrato della Corte dei Conti, da designarsi dalla Presidenza della Corte stessa, componente;

4) da un docente universitario di ruolo, esperto in materie giuridiche, componente;

5) da un docente universitario di ruolo, esperto in ragioneria, componente;

6) da due rappresentanti di organizzazione sindacale dei dipendenti dell'Amministrazione regionale, componenti.

e) Per i posti di carriera di concetto dei ruoli tecnici:

1) dal Direttore dei Servizi della Presidenza della Giunta regionale o da chi per lui, presidente;

2) dal competente Direttore d'Assessorato, componente;

3) da un magistrato della Corte dei Conti, da designarsi dalla Presidenza della Corte stessa, componente;

4) da due docenti universitari di ruolo, esperti nelle materie attinenti al posto messo a concorso, componenti;

5) da due rappresentanti di organizzazione sindacale dei dipendenti dell'Amministrazione regionale, componenti.

Per le Commissioni di cui alle precedenti lettere d) e c) un funzionario della carriera direttiva dell'Amministrazione regionale di qualifica non inferiore a consigliere di seconda classe disimpegna le funzioni di Segretario.

II LEGISLATURA

CDLIV SEDUTA

10 MAGGIO 1957

f) Per i posti di carriera esecutiva del ruolo amministrativo:

1) dal Direttore dei Servizi della Presidenza della Giunta regionale o da chi per lui, presidente;

2) dal Direttore di divisione del personale dell'Amministrazione regionale, componente;

3) da due funzionari di carriera direttiva della Amministrazione regionale di qualifica non inferiore a Direttore di sezione, componenti;

4) da un funzionario di carriera di concetto dell'Amministrazione regionale di qualifica non inferiore a primo Segretario, componente;

5) da due rappresentanti di organizzazione sindacale dei dipendenti dell'Amministrazione regionale, componenti.

Un funzionario di carriera direttiva o di concetto dell'Amministrazione regionale di qualifica non inferiore a consigliere di terza classe o di Segretario aggiunto, disimpegna le funzioni di Segretario.

g) Per i posti di carriera esecutiva dei ruoli tecnici la Commissione è formata come alla precedente lettera f), salvo che due dei tre componenti, di cui ai numeri 3 e 4, devono essere designati dall'Assessorato competente.

h) Per i posti dei ruoli del personale ausiliario:

1) dal Direttore dei Servizi della Presidenza della Giunta regionale, o da chi per lui, presidente;

2) da due funzionari di carriera direttiva o di concetto dell'Amministrazione regionale di qualifica non inferiore a consigliere di prima classe o a primo Segretario, componenti;

3) da due rappresentanti di organizzazione sindacale dei dipendenti dell'Amministrazione regionale, componenti.

Un funzionario di carriera direttiva o di concetto dell'Amministrazione regionale di qualifica non inferiore a consigliere di terza classe o di Segretario aggiunto, disimpegna le funzioni di Segretario.

Alle Commissioni possono essere aggregati, con voto consultivo, membri aggiunti in numero non superiore a due per le prove orali di ma-

terie secondarie, previste nei rispettivi programmi di esame.

I rappresentanti delle organizzazioni sindacali sono designati dalle medesime mediante indicazioni di terne di nomi per ciascun componente e devono appartenere a carriera uguale o superiore a quella relativa ai posti messi a concorso.

Le Commissioni esaminatrici sono nominate con decreto del Presidente della Giunta regionale, su conforme deliberazione della Giunta medesima ».

PRESIDENTE. E' pervenuto alla Presidenza un emendamento all'emendamento Brotzu - De Magistris - Cerioni, a firma Girolamo Sotgiu - Asquer - Cherchi. Se ne dia lettura.

NIOI, Segretario ff.:

« Sopprimere la lettera a). Alle lettere d), e), f) e g), sostituire il punto 1) con la seguente frase: "Da un Assessore, nominato dal Presidente della Giunta regionale su conforme parere della Giunta medesima, che la presiede" ».

PRESIDENTE. Tutti gli emendamenti precedentemente presentati si intendono ritirati.

Poichè nessuno domanda di parlare, metto in votazione la parte soppressiva dell'emendamento Girolamo Sotgiu - Asquer - Cherchi. Chi l'approva alzi la mano. *(Viene richiesta la controprova)*. Chi non l'approva alzi la mano.

(Non è approvata).

Metto in votazione la parte modificativa dell'emendamento Girolamo Sotgiu - Asquer - Cherchi. Chi l'approva alzi la mano. *(Viene richiesta la controprova)*. Chi non l'approva alzi la mano.

(Non è approvata).

Metto, infine, in votazione l'emendamento Brotzu. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 25.

NIOI, Segretario ff.:

CAPO III

Norme transitorie e finali

Art. 25

Assunzione nei ruoli regionali di personale di ruolo dello Stato e degli Enti locali

Il personale di ruolo dello Stato e degli Enti locali comandato presso l'Amministrazione regionale alla data dell'entrata in vigore della presente legge, che ne faccia domanda entro 90 giorni, può essere assunto nei ruoli del personale regionale con decreto del Presidente della Giunta regionale, previa deliberazione della Giunta medesima.

Esso è inquadrato, entro i limiti degli organici, nel corrispondente ruolo regionale, amministrativo o tecnico, nella medesima carriera e qualifica e con la medesima anzianità del ruolo di provenienza e gode del trattamento economico previsto per la qualifica corrispondente nell'organico regionale.

Al detto personale, con decreto del Presidente della Giunta regionale, previa deliberazione della Giunta medesima, può essere conferita la qualifica immediatamente superiore se:

a) presta lodevole servizio in qualità di "comandato" nell'Amministrazione regionale da non meno di un anno;

b) dimostra di avere, nella qualifica rivestita nell'Amministrazione di provenienza, un'anzianità pari o superiore al limite minimo di quella prevista dalle vigenti disposizioni per la promovibilità alla qualifica superiore, tenuto presente il disposto di cui al successivo articolo 31;

c) è stato classificato "ottimo" negli ultimi tre anni di servizio.

I benefici, di cui ai commi precedenti, sono applicabili anche al personale che, pur non prestando servizio all'atto dell'entrata in vigore della presente legge, dimostri di aver prestato servizio alla Regione per almeno tre anni e di essere in possesso dei requisiti di cui alle lettere b) e c).

Qualora detto personale, al momento della entrata in vigore della presente legge, abbia ricoperto, per almeno un anno, un posto organico di carriera o qualifica superiore, previsto

dalla L.R.5 maggio 1953, numero 19, o abbia comunque esercitato di fatto, per almeno un anno, funzioni di carriera o qualifica superiore, e sia in possesso del requisito di cui alla precedente lettera c), può dalla Giunta regionale — previo giudizio di una apposita Commissione — essere immesso nella carriera e qualifica superiore corrispondente al posto effettivamente ricoperto.

La Commissione deve essere nominata dal Presidente della Giunta su conforme parere di essa, secondo criteri analoghi a quelli espressi all'articolo 9 e dovrà esprimere il suo giudizio in base ai titoli allegati, al servizio prestato o al possesso delle doti di capacità professionali necessarie per poter ricoprire il posto medesimo.

Della Commissione devono far parte anche due rappresentanti di organizzazione sindacale del personale dipendente dall'Amministrazione regionale designato dalla medesima.

PRESIDENTE. A questo articolo sono stati presentati quattro emendamenti. Se ne dia lettura.

NIOI, *Segretario ff.*:

Emendamento Asquer - Cardia - Sanna: « Sostituire alla lettera c) la seguente dizione: "è stato classificato almeno 'buono' per tutto il periodo di servizio prestato, ed 'ottimo' nell'ultimo anno" ».

Emendamento Pernis - Medda - Muretti: « Sopprimere il quarto comma che così suona: "i benefici di cui ai commi precedenti, sono applicabili anche al personale che pur non prestando servizio all'atto dell'entrata in vigore della presente legge, dimostri di aver prestato servizio alla Regione per almeno tre anni e di essere in possesso dei requisiti di cui alle lettere b) e c)" ».

Emendamento Asquer - Sanna - Zucca: « Al comma quinto, alle parole: "essere immesso nella carriera e qualifica superiore corrispondente al posto effettivamente ricoperto", sostituire: "essere inquadrato nella carriera corrispondente a quella di provenienza con la qualifica immediatamente superiore a quella ricoperta nell'Amministrazione originaria" ».

Emendamento Brotzu - Deriu - Gardu: « Ripristinare l'articolo 25 del disegno di legge presentato dalla Giunta regionale, del seguente tenore:

"Il personale di ruolo dello Stato e degli Enti locali che ne faccia domanda, può essere assunto nei ruoli del personale regionale con decreto del Presidente della Giunta regionale, previa deliberazione della Giunta medesima.

Esso è inquadrato, entro i limiti degli organici, nel corrispondente ruolo regionale, amministrativo o tecnico, nella medesima carriera e qualifica e con la medesima anzianità del ruolo di provenienza e gode del trattamento economico previsto per la qualifica corrispondente nell'organico regionale.

Al personale suddetto con decreto del Presidente della Giunta regionale, previa deliberazione della Giunta medesima, può essere conferita la qualifica sino a due gradi superiori se:

a) presta lodevole servizio in qualità di "comandato" nell'Amministrazione regionale da non meno di un anno;

b) dimostra di avere, nella qualifica rivestita nell'Amministrazione di provenienza, un'anzianità pari o superiore al limite minimo di quella prevista dalle vigenti disposizioni per la promovibilità alla qualifica superiore, tenuto presente il disposto di cui al successivo articolo 31;

c) è stato classificato "ottimo" negli ultimi due anni di servizio nell'Amministrazione di provenienza.

I benefici di cui al comma precedente, sono applicabili anche al personale che non prestando servizio all'atto dell'entrata in vigore della presente legge, dimostri di avere prestato servizio alla Regione per almeno tre anni e di essere in possesso dei requisiti di cui alle lettere b) e c)".

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Asquer per illustrare i suoi due emendamenti.

ASQUER (P.S.I.). Come ho detto durante la discussione generale, sembra esagerato pretendere la classifica di "ottimo" per gli ultimi tre anni, perchè noi sappiamo, per esperienza, come

le classifiche vengano date. Non è raro il caso che un superiore, per un malinteso o per uno scatto di nervi, possa declassificare un suo subordinato; succede, anche, che degli ottimi funzionari che hanno l'"ottimo" per tutta la loro carriera, abbiano, ad un certo momento, un "buono"; questo capita perchè siamo uomini e siamo tutti soggetti a sbagliare.

Ora, un impiegato che è stato sempre classificato almeno "buono" e che, poi, al penultimo anno, non abbia l'"ottimo", non dovrebbe essere definitivamente declassificato, come, invece, avverrebbe con questa disposizione di legge. Noi, perciò, abbiamo proposto che l'impiegato, per poter fruire di questo trattamento di favore, debba avere avuto almeno una classifica non inferiore a "buono", ma che l'"ottimo" sia riservato all'ultimo anno: se è stato "buono" per tutta la sua carriera e "ottimo" per l'ultimo anno, vuol dire che merita il trattamento di favore che l'Amministrazione regionale si ripromette di dargli.

PRESIDENTE. Onorevole Asquer, vorrei farle notare che fra il "buono" e l'"ottimo" c'è il "distinto". Forse lei si riferisce al "distinto", anzichè al "buono"?

ASQUER (P.S.I.). Sì, appunto, volevo riferirmi al "distinto", non al "buono".

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Pernis per illustrare il suo emendamento.

PERNIS (P.N.M.). L'emendamento è giustificato dalla prassi sempre seguita nelle pubbliche amministrazioni: il dipendente, infatti, che viene radiato o che si dimetta, non rientra più nella pubblica amministrazione da cui si è dimesso o da cui è stato radiato, sia per indegnità e sia perchè, in caso di dimissioni volontarie, ha ovviamente trovato da sistemarsi più convenientemente.

MELIS (P.S.d'A.). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MELIS (P.S.d'A.). Ho chiesto di parlare per

aderire all'emendamento Asquer - Cardia - Sanna, or ora illustrato dall'onorevole Asquer. Pare anche a me che imponga questa continuità di classifica, come stabilisce l'articolo in discussione, significhi generare casi di sostanziale ingiustizia.

Vi sono funzionari che, in 20 anni di carriera, hanno sempre avuto l' "ottimo". Ebbene, può darsi che qualcuno di essi, un anno, per motivi di salute o di famiglia, non sia al livello normale e, giustamente, l'Amministrazione lo classifichi a quel minore livello che il suo servizio ha meritato. Ciò non dovrebbe toglierli completamente il merito acquisito nei 20 anni di carriera precedente. Può anche succedere che il giudizio del superiore che esprime la classifica sia un giudizio imperfetto; e ciò può capitare per parecchi motivi, dai quali io voglio ovviamente escludere il partito preso o la mala fede.

Ecco, quindi, che una maggiore latitudine si giustifica nel formulare la norma: esser stato classificato "distinto" per tutto il periodo del servizio prestato e "ottimo" nell'ultimo anno; oppure, negli ultimi cinque anni, compreso l'ultimo, aver riportato, per almeno tre anni, almeno la classifica di "buono". E' questa continuità, rigidamente imposta nell'ultimo triennio, che riteniamo non equa. Perciò, salvo una diversa e migliore formulazione, io aderisco all'emendamento Asquer.

PISANO (D.C.). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PISANO (D.C.). Anch'io sono d'accordo nell'aderire all'emendamento Asquer, purchè sia modificato con l'accoglimento della precisazione precedentemente fatta dall'onorevole Presidente.

ASQUER (P.S.I.). Io avevo dimenticato il "distinto".

PRESIDENTE. E' pervenuto ora alla Presidenza un emendamento a firma Pisano - Melis - Sassu. Se ne dia lettura.

NIOI, Segretario ff.:

« Sostituire alla lettera c) la seguente dizione: "ha riportato qualifica non inferiore a 'distinto' nell'ultimo triennio e 'ottimo' nell'ultimo anno" ».

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Presidente della Giunta.

BROTZU (D.C.), *Presidente della Giunta*. Il testo proposto dalla Giunta prevede l'aumento di due gradi anzichè di uno solo: data la situazione attuale, riteniamo che ciò possa essere fatto.

Accettiamo senz'altro l'emendamento Pisano — che avrei proposto io stesso, se l'onorevole Pisano non mi avesse preceduto — ed anche l'emendamento Pernis.

CASU (P.S.d'A.). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CASU (P.S.d'A.). Nell'articolo 25, si parla di personale di ruolo dello Stato "comandato" presso l'Amministrazione regionale. Io vorrei sapere se si tratta soltanto degli uffici centrali dell'Amministrazione regionale oppure anche degli uffici periferici.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Presidente della Giunta.

BROTZU (D.C.), *Presidente della Giunta*. La Giunta ritiene che si tratti soltanto del personale degli uffici centrali dell'Amministrazione regionale.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare metto in votazione l'emendamento Pernis - Medda - Muretti. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Metto in votazione l'emendamento Pisano - Melis - Sassu. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Metto, quindi, in votazione la parte non mo-

dificata dell'emendamento Brotzu - Deriu - Gardu. Chi la approva alzi la mano.

(E' approvata).

Cadono, di conseguenza, l'emendamento Asquer - Cardia - Sanna e l'emendamento Asquer - Sanna - Zucca.

Si dia lettura dell'articolo 26.

NIOL, Segretario ff.:

Art. 26

Assunzione nei ruoli regionali di personale di ruolo dipendente dagli Enti di cui all'articolo 1 della legge regionale 12 dicembre 1949, numero 8

Le disposizioni del precedente articolo si applicano anche nei confronti di personale di ruolo dipendente dagli enti pubblici di cui all'articolo 1 della legge regionale 12 dicembre 1949, numero 8, che abbia prestato o presti servizio alle dipendenze dell'Amministrazione regionale.

Ai fini dell'inquadramento, previsto nel secondo comma dell'articolo precedente, si tiene conto della equiparazione del personale stesso alle qualifiche dell'ordinamento gerarchico degli impiegati dello Stato, prevista nei regolamenti dell'ente di provenienza e disposta dal competente Ministero, a sensi dell'articolo 14 del decreto legge 21 novembre 1945, numero 722.

Qualora detta equiparazione non risulti determinata in conformità alle disposizioni del comma precedente, l'inquadramento di detto personale viene stabilito con decreto del Presidente della Giunta regionale, previa deliberazione della Giunta medesima, in base alle funzioni o mansioni esplicate nell'Amministrazione di provenienza ed al titolo di studio posseduto.

PRESIDENTE. Poichè nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 26 bis.

NIOL, Segretario ff.:

Art. 26 bis

Assunzione nei ruoli regionali di personale non di ruolo dipendente dallo Stato, dagli Enti locali e da altri Enti pubblici

Le disposizioni degli articoli 25 e 26 si applicano anche nei confronti del personale dello Stato inquadrato nei ruoli aggiunti di cui al D.P.R. 11 gennaio 1956, numero 16, al personale dell'Alto Commissariato per l'alimentazione e delle SEPRAL ed a quello non di ruolo degli Enti locali.

PRESIDENTE. A questo articolo sono stati presentati due emendamenti. Se ne dia lettura.

NIOL, Segretario ff.:

Emendamento Filigheddu - Azzena - Sassu: « Le disposizioni degli articoli 25 e 26 si applicano anche nei confronti del personale dello Stato inquadrato nei ruoli aggiunti di cui al D.P.R. 11 gennaio 1956, numero 16, al personale dell'Alto Commissariato per l'alimentazione, delle SEPRAL e dell'U.N.S.E.A., ed a quello non di ruolo degli Enti locali, ed anche a quello già in servizio nei ruoli degli enti pubblici, o parastatali, che, alla data di entrata in vigore della presente legge, presta lodevole servizio con funzioni direttive negli uffici dell'Amministrazione regionale da non meno di quattro anni e che abbia altresì in precedenza esercitato funzioni pur esse a carattere direttivo nei suddetti enti per un periodo non inferiore ad anni otto ».

Emendamento Brotzu - Deriu - Gardu: « Sopprimere le parole: "ed a quello non di ruolo degli Enti locali" ».

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Azzena per illustrare il primo emendamento.

AZZENA (D.C.). L'emendamento, in realtà, non ha bisogno di molte illustrazioni: si tratta di mettere nelle stesse condizioni degli altri anche i dipendenti provenienti da enti attualmente soppressi. Non includere questo personale, sarebbe commettere una grave ingiustizia.

Dal nostro emendamento, poi, aderendo all'emendamento della Giunta, intendiamo eliminare l'espressione: « ed a quello non di ruolo degli Enti locali ».

MELIS (P.S.d'A.). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MELIS (P.S.d'A.). Mi associo alla proposta contenuta nell'emendamento Filigheddu - Azzena - Sassu, nonché alla proposta contenuta nell'emendamento Brotzu - Deriu - Gardu.

MURETTI (P.N.M.). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MURETTI (P.N.M.). A nome del Gruppo monarchico, dichiaro di associarmi ai due emendamenti.

BAGEDDA (M.S.I.). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BAGEDDA (M.S.I.). Anche il Gruppo missino si associa agli emendamenti presentati.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Presidente della Giunta.

BROTZU (D.C.), *Presidente della Giunta*. La Giunta accetta l'emendamento Filigheddu - Azzena - Sassu.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare, metto in votazione l'emendamento Filigheddu - Azzena - Sassu. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Metto, quindi, in votazione l'emendamento Brotzu - Deriu - Gardu. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 27.

NIOI, *Segretario ff.*:

Art. 27

Assunzione nei ruoli regionali del personale non di ruolo in servizio nell'Amministrazione regionale

Il personale non di ruolo assunto alla data del 31 dicembre 1956 comunque denominato, in servizio nell'Amministrazione regionale, è ammesso a partecipare ad un concorso interno per titoli ed è collocato nei ruoli regionali con la qualifica della carriera cui corrispondono le funzioni di fatto esercitate con carattere continuativo o alla quale può accedere in base al titolo di studio posseduto.

Nella valutazione dei titoli per il concorso di cui al comma precedente, oltre al titolo di studio va attribuito un punteggio prevalente alle qualifiche di ottimo e distinto, all'anzianità di servizio ed ai titoli combattentistici.

Il decreto di indizione del concorso sarà emanato dal Presidente della Giunta su conforme deliberazione della Giunta medesima. I criteri, cui dovrà attenersi la Commissione giudicatrice per la valutazione dei titoli, saranno indicati nel decreto di indizione del concorso.

La Commissione sarà nominata in analogia ai criteri fissati nell'articolo 9 della presente legge, per quanto applicabile.

Non sono ammessi al concorso i dipendenti che abbiano superato i 60 anni di età o che godano di un trattamento di quiescenza per servizio prestato alle dipendenze dell'Amministrazione dello Stato o di altri enti.

PRESIDENTE. A questo articolo sono stati presentati sei emendamenti. Se ne dia lettura.

NIOI, *Segretario ff.*:

Emendamento De Magistris: « Sopprimere l'ultimo comma ».

Emendamento Pernis - Frau - Muretti: « 1° comma. Dopo le parole: "in servizio nell'Amministrazione regionale" aggiungere le parole: "e nei suoi uffici periferici". Sopprimere l'ultimo comma ».

Emendamento Asquer - Sanna - Zucca: « Alle parole: "il personale non di ruolo", aggiungere: "diverso da quello indicato nell'articolo precedente". Alle parole: "assunto alla data del 31 dicembre 1956", sostituire: "assunto sino al 31 dicembre 1956" ».

Emendamento Piero Soggiu - Melis - Serra: « Anzichè: "1956", dire: "1954" ».

Emendamento Brotzu - Deriu - Pierina Falchi: « Sostituire l'articolo 27 del disegno di legge approvato dalla prima Commissione, con il seguente:

"Il personale non di ruolo, comunque assunto o denominato, in servizio nell'Amministrazione regionale alla data di pubblicazione della presente legge, è ammesso a partecipare ad un concorso interno per titoli per l'inquadramento nei ruoli organici regionali con la qualifica non superiore a quella di Direttore di sezione o di primo Segretario o di Archivista rispettivamente per la carriera direttiva, di concetto ed esecutiva, alla quale può accedere in forma del titolo di studio posseduto.

La Commissione esaminatrice, composta di cinque membri, compreso il Presidente, e del Segretario, è nominata con decreto del Presidente della Giunta regionale, su conforme deliberazione della Giunta medesima.

Ne farà parte di diritto il Direttore generale della Regione" ».

Emendamento Sassu - Pisano - Del Rio: « Dopo la frase: "di concetto ed esecutiva, alla quale può accedere..." aggiungere: "in corrispondenza delle funzioni di fatto esercitate con carattere continuativo o in forza del titolo di studio posseduto" ».

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole De Magistris per illustrare il suo emendamento.

DE MAGISTRIS (D.C.), *relatore di maggioranza*. I dipendenti che godono del trattamento di quiescenza sono, in genere, ex sottufficiali sfollati nel 1947 per riduzione di quadri, persone che percepiscono una pensione di circa 30.000 lire e che prestano servizio presso la Regione

da molti anni. Ora, lo Stato non esclude per costoro la possibilità dell'impiego civile ed è, anzi, un diritto acquisito, per i sottufficiali che vanno in pensione in età giovanile, poter accedere alle carriere effettive dello Stato, che, appunto, riserva dei posti proprio per loro. Analogamente dovrebbe agire la Regione, soprattutto per il fatto che queste persone hanno un trattamento di quiescenza che non consente di trarre mezzi di vita sufficienti; e credo che nulla possa ostare — e sotto l'aspetto umano e in considerazione del fatto che si tratta di gente valida e giovane, che è in condizioni di lavorare così come ha lavorato in questi anni — ad accettare l'emendamento da me proposto.

L'emendamento riguarda anche la esclusione dei sessantenni dall'inquadramento. Queste persone vengono così escluse dal normale trattamento di quiescenza, che potrebbero raggiungere al compimento del sessantacinquesimo anno di età, sommando il servizio prestato presso la Regione con il servizio eventualmente prestato presso altri enti pubblici. Si tratta di consentire a questa gente di conseguire la stabilità del posto e di accedere — diciamo così — al diritto al trattamento di quiescenza. La Commissione è stata, sì, mossa dal sano criterio di non caricare la Regione di gente anziana; ma, così agendo, si rischia di far perdere agli interessati le aspettative che hanno già maturato nei confronti di un minimo trattamento di quiescenza.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Pernis per illustrare il suo emendamento.

PERNIS (P.N.M.). Mi associo, anzitutto, all'emendamento De Magistris, in quanto anche io ho chiesto la soppressione dell'ultimo comma dell'articolo 27. Alle parole dette dal collega De Magistris, devo aggiungere che non solo si tratta di personale che è stato sfollato dall'Amministrazione statale in una particolare situazione, ma si tratta, anche, di altro personale che, volontariamente, ha optato per l'Amministrazione regionale; e si tratta di personale che, se fosse rimasto nei ruoli statali, non avrebbe perso nulla di quelli che sono i benefici propri del trattamento di quiescenza; mentre, col passag-

II LEGISLATURA

CDLIV SEDUTA

10 MAGGIO 1957

gio alla Regione e qualora nella Regione non li passasse in ruolo in seguito al concorso interno di cui stiamo discutendo, si troverebbe praticamente...

DERIU (D.C.), *Assessore al lavoro e artigianato*. Ma questo è un altro discorso.

PERNIS (P.N.M.). No, il discorso è proprio questo. Tanto è vero che nella « Gazzetta Ufficiale » del 17 aprile 1957, dove si parla di istituzione di ruoli aggiunti per il personale della Camera di commercio, industria e agricoltura all'articolo 2 si legge: « Per il collocamento nei ruoli aggiuntivi predetti, è necessario il possesso di tutti i requisiti, ad eccezione del limite massimo di età prescritto per la nomina » eccetera. Insomma, con la soppressione di questo comma, non si fa altro che regolarizzare la posizione di quel personale che noi abbiamo assunto dall'Amministrazione dello Stato provocandone le dimissioni. Se, però, tale comma non dovesse essere soppresso, esso dovrebbe essere valido solo per i gradi superiori, e per le pensioni di un certo rilievo. Applicare la norma alle vedove di guerra, per esempio, che al mese percepiscono circa 8.000 lire di pensione, significherebbe metterle sul lastrico, poichè, oggi, 8.000 lire non bastano neanche per il pane.

Per quanto concerne l'emendamento aggiuntivo al primo comma di questo articolo, dirò che esso ha lo scopo di poter immettere nei ruoli anche il personale che è ugualmente alle dipendenze dell'Amministrazione regionale, ma negli uffici periferici. Poichè dal precedente chiarimento del Presidente della Giunta sembrerebbe che qui si tratti del solo personale degli uffici centrali, verrebbe esclusa dai benefici di questa legge qualche decina di persone che dipendono dalla Regione, ma non dall'Amministrazione regionale centrale. Si tratta del personale addetto ai vari cantieri, che, ormai, non hanno più carattere provvisorio, ma permanente, come, ad esempio, i cantieri di rimboschimento, che si rinnovano ogni anno; e guai se non si rinnovassero, perchè sarebbe stato inutile impiantarli. Accettare questo emendamento è, dunque, un'opera di giustizia verso questi dipendenti, che

fanno parte della Regione così come tutti gli altri.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Asquer per illustrare il suo emendamento.

ASQUER (P.S.I.). Ritiro la prima parte del mio emendamento, chè non ha più ragione di essere; era opportuna soltanto quando nell'articolo precedente si parlava di personale non di ruolo degli Enti locali.

La seconda parte dell'emendamento concerne la dizione: « assunto alla data del 31 dicembre »; questa dizione non mi pare felice. Mi pare più logico dire: « sino alla data del 31 dicembre » o, anche, « sino al 31 dicembre ». Come termine, io insisto, poi, sul 31 dicembre 1956, perchè tale è stata la deliberazione della prima Commissione.

Non sono d'accordo circa l'emendamento presentato dall'onorevole De Magistris; della questione si è parlato a lungo in Commissione e molti hanno notato che, purtroppo, ci sono parecchi che godono di una pensione anche rilevante e che hanno nel contempo un impiego nella Regione. Ora, lo scopo del comma è quello di aver disponibili dei posti per coloro che, invece, non hanno nè pensione nè posto. Devo ora aggiungere che le argomentazioni dell'onorevole De Magistris mi han fatto un pò riflettere, e penso ora che il Consiglio farebbe bene a portare l'età massima a 65 anni. Vorrei, però, si ponesse una limitazione circa la pensione, che non dovrebbe essere superiore alle 30.000 lire mensili, perchè chi ne ha 50, 60 o 70.000 è ingiusto occupi un posto che, invece, dovrebbe essere occupato da un disoccupato.

PRESIDENTE. Onorevole Asquer, la invito a presentare un emendamento in tal senso.

Ha facoltà di parlare l'onorevole Serra per illustrare l'emendamento da lui presentato con gli onorevoli Piero Soggiu e Melis.

SERRA (D.C.), *relatore di minoranza*. Se mi permette, signor Presidente, vorrei prima riallacciarmi alla mia relazione. In essa, interpretando anche il pensiero di tre o quattro colle-

ghi della prima Commissione appartenenti a diversi Gruppi, ho posto l'accento su questa disposizione dell'articolo 27, la quale, seppure fra le disposizioni transitorie, è la base, si può dire, di tutta la legge.

Sostanzialmente, qui si tratta di regolarizzare la posizione del personale non di ruolo attualmente in servizio. A questa regolarizzazione si arriva con concorso interno per soli titoli.

Agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni normalmente si accede mediante concorso, in condizioni di eguaglianza. Il concorso deve essere aperto a tutti, e deve essere comprensivo di altre prove. Questo è il principio base, dettato dalla Costituzione. Ora, io capisco che in questo caso ci si possa limitare al solo concorso interno per soli titoli (per questo avete già la mia adesione, l'ho detto anche in relazione); rimarrebbe, però, una sperequazione gravissima nei confronti di molta parte del personale, se si aderisse alla data del 31 dicembre 1956, perchè il principio di ammettere al concorso interno per soli titoli gli attuali dipendenti può essere giustificato solo per gli impiegati che per quattro, cinque, sei anni, hanno dato prova di saper fare, non già per coloro che sono stati assunti alla data del 31 dicembre 1956, cioè cinque mesi fa. Questi non possono meritare questo trattamento speciale, in deroga ad un principio base della Costituzione ed in deroga ad un principio universalmente valido.

Quindi, io ritengo che si debba assolutamente portare la data dal 31 dicembre 1956 al 31 dicembre 1954.

A parte ciò, io aderisco alla proposta Asquer, tendente a portare a 65 anni il limite di età; di più non si può fare, perchè anche i giovani hanno i loro diritti.

Se il Consiglio — e concludo — ritenesse di lasciare la data al 31 dicembre 1956, sarei costretto con dispiacere a votare contro la legge, perchè ciò sarebbe contro la coscienza e contro la giustizia.

BORGHERO (P.C.I.). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BORGHERO (P.C.I.). Circa l'emendamento

del collega De Magistris, ripreso poi dal collega Asquer, anche io sono d'accordo. Bisogna superare la questione del sessantesimo anno, pur comprendendo che, ad un determinato momento, si debba lasciare non solo posto ai giovani, ma si debba anche collocare in pensione chi ha realmente superato i 60 anni. Vi sono, però, delle condizioni particolari delle quali non si può non tenere conto; perciò io sarei d'accordo, con l'emendamento Asquer, che il limite di 60 anni fosse portato a 65.

Per quanto riguarda l'emendamento Soggiu - Melis - Serra, io ritengo che bene faremmo ad approvare l'articolo nel testo della Commissione, la quale, nell'esame abbastanza approfondito del problema, ha tenuto conto di tutto. Del resto, io credo che, dopo otto mesi — chè, dopotutto, prima della promulgazione passerà del tempo —, il personale di cui si parla avrà avuto modo di dimostrare le sue qualità. Secondo me, perciò, il Consiglio farebbe bene a confermare la data del 31 dicembre 1956.

COVACIVICH (D.C.). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

COVACIVICH (D.C.). Onorevole Presidente, onorevoli colleghi, confesso che è un po' difficile orientarsi, tra tutti questi emendamenti. Premetto che, fra essi, il migliore mi pare sia quello presentato dalla Giunta. Io mi rendo conto delle perplessità e dei dubbi espressi dal collega Serra, ma mi pare che non si possa fare una netta distinzione fra gli impiegati assunti fino al '54 e quelli assunti fino al '56, così come non mi pare — me lo consentano i colleghi — che si possa statuire che gli assunti fino al 31 dicembre del 1956 sono ammessi al concorso interno e quelli che sono stati assunti poniamo il primo gennaio del '57, per un giorno di differenza non hanno questa agevolazione. Secondo me, è più logica la proposta della Giunta: « all'entrata in vigore della presente legge coloro che sono alle dipendenze della Regione sono ammessi al concorso interno ». (*Interruzioni varie*). Abbiate pazienza, ne abbiamo ingoiato tanti di rospi, cerchiamo di ingoiare anche questo e non ne parliamo più.

Per la questione dei limiti di età, io stavo per accettare che si consentisse ai provenienti da altre amministrazioni di entrare nella carriera dell'Amministrazione regionale, ma, di fronte alle considerazioni fatte dal collega Asquer, mi sono convinto della bontà della sua tesi.

Ciò che non posso accettare — e qui, come dice spesso il collega Serra, viene in rilevanza un caso di coscienza — è il principio di ammettere in carriera coloro che hanno esplicato di fatto determinate mansioni, senza, però, avere il titolo di studio necessario. Io potrei essere in analoghe condizioni, poichè, pur non avendo il titolo di studio necessario, ho sempre ricoperto posti di grado più elevato; ma, amici miei, ripeto quello che ho detto ieri: noi qui non stiamo facendo gli interessi nostri personali o gli interessi di alcuni nostri amici, ma stiamo discutendo l'organico della Regione Sarda e dobbiamo vedere il problema senza paraocchi di alcun genere.

Per questo motivo, concordo con l'emendamento della Giunta.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Pisano per illustrare il suo emendamento.

PISANO (D.C.). Onorevole Presidente, avrei anche potuto rinunciare alla illustrazione dello emendamento, tanto esso è chiaro. Lo faccio, però, perchè l'onorevole Covacivich ha espresso un giudizio suo personale, che contrasta con il mio punto di vista. In altri termini, di che cosa si tratta? Si tratta, nell'inquadramento del personale nei ruoli organici, di tenere presente, oltre che il titolo di studio, le mansioni espletate...

COVACIVICH (D.C.). Non « oltre che »: o l'uno o l'altro.

PISANO (D.C.). D'accordo, e tanto meglio se ci saranno l'uno e l'altro. In effetti, occorre una garanzia. E la garanzia, proprio nell'interesse dell'Amministrazione, deve essere data dalla capacità e dalla idoneità del funzionario a ricoprire quel determinato incarico. Qui si parla, infatti, di un concorso per titoli in cui verrà

valutata e la quantità e la qualità del servizio effettivamente prestato. Quindi, la garanzia c'è; ma non si dica che gli interessi dell'Amministrazione regionale li facciamo soltanto se teniamo presente il titolo di studio! Forse che si vuole affermare che un titolo accademico ha maggior valore della esperienza di un funzionario e della capacità da lui dimostrata durante l'esercizio della sua attività e durante i numerosi anni di servizio in una pubblica amministrazione? (*Interruzioni*). Ciò lo escludo assolutamente: se un funzionario, pur non possedendo il titolo di studio, ha ricoperto un determinato incarico ed è stato classificato « distinto » od « ottimo » per il suo lavoro, io non posso non riconoscere un giusto valore anche a questo aspetto particolare.

D'altra parte, ci sono dei precedenti: quando si è trattato di disciplinare gli organici della Segreteria generale della Presidenza della Repubblica, lo stesso Luigi Einaudi affermò, in un suo scritto, che il titolo di studio può costituire soltanto titolo di preferenza. Ed è così, infatti, perchè un titolo accademico non assicura affatto che chi lo possiede sia una persona intelligente e capace. Indipendentemente dal titolo di studio, se un funzionario ha dimostrato capacità — capacità provata —, gli si deve riconoscere il diritto alla conservazione del posto. Si tratta, in altri termini, di riconoscere giuridicamente il servizio precedentemente prestato.

CASU (P.S.d'A.). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CASU (P.S.d'A.). Io mi dichiaro favorevole all'emendamento proposto dalla Giunta, completato, però, dall'emendamento Pernis - Frau - Muretti, tendente alla sistemazione del personale degli uffici periferici. L'emendamento in parola è stato già illustrato dall'onorevole Pernis; ed io vorrei aggiungere che l'Amministrazione regionale ha assunto in questi ultimi anni, per l'espletamento delle pratiche riguardanti le leggi regionali, numerosi impiegati, che ha distribuito negli uffici periferici. Per essere precisi, la Regione ha assunto 35 impiegati tecnici e amministrativi, che ha distribuito negli Ispetto-

II LEGISLATURA

CDLIV SEDUTA

10 MAGGIO 1957

rati agrari per la applicazione della legge numero 44, 13 impiegati, che ha distribuito negli Ispettorati agrari per l'applicazione della legge numero 46, e forse anche qualche altro.

Ora, poichè l'onorevole Presidente della Giunta ha poc'anzi voluto precisare, a proposito dell'articolo 25, che la legge riguarda soltanto il personale degli uffici dell'Amministrazione centrale, se ciò vale anche per questo articolo, dobbiamo purtroppo escludere dai concorsi questi impiegati, che da anni prestano servizio presso gli Ispettori agrari. Non concordo, pertanto, con l'emendamento Piero Soggiu - Melis - Serra, in quanto questo personale è stato assunto dopo l'approvazione del regolamento della legge numero 44 e, precisamente, nel 1955.

Concludendo, io sono d'accordo con l'emendamento della Giunta, completato, ripeto, dall'emendamento Pernis - Frau - Muretti concernente i dipendenti degli uffici periferici. Naturalmente, ciò comporterà l'allargamento dell'organico. E questo lo vedremo, appunto, quando si parlerà delle tabelle organiche.

BAGEDDA (M.S.I.). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BAGEDDA (M.S.I.). Noi concordiamo con quanto ha detto il collega Casu; inoltre, siamo favorevoli anche alla elevazione a 65 anni del limite d'età per coloro che già godono di un trattamento di quiescenza. Insistiamo, pure, sulla data del 31 dicembre 1956, come nel testo della Commissione.

SOTGIU GIROLAMO (P.C.I.). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SOTGIU GIROLAMO (P.C.I.). A me pare che si debba conservare il testo proposto dalla Commissione, testo che ha avuto una elaborazione molto approfondita ed è comprensivo di tutti gli elementi. Nel testo proposto dalla Commissione, infatti, sono indicati tutti i titoli in base ai quali si svolgerà il concorso interno: i titoli combattentistici, per esempio, l'anzianità di ser-

vizio, la qualifica, eccetera. La cosa più giusta sarebbe, quindi, che la Giunta ritirasse il suo emendamento ed accettasse il testo della Commissione modificato per quel che riguarda i limiti di età.

PRESIDENTE. E' pervenuto alla Presidenza un emendamento a firma dell'onorevole Asquer. Se ne dia lettura.

NIOI, Segretario ff.:

« All'ultimo comma, sostituire: "Non sono ammessi al concorso i dipendenti che abbiano superato i 65 anni di età o che godano un trattamento di quiescenza, per servizio prestato alle dipendenze dell'Amministrazione dello Stato o di altri enti, superiore a lire 30.000 mensili, salvo il riassorbimento della pensione stessa da parte dell'Amministrazione regionale ».

MURETTI (P.N.M.). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MURETTI (P.N.M.). Io ricordo come, in Commissione, da parte di tutti i colleghi si sia insistito per cercare di trovare la migliore sistemazione per gli impiegati attualmente al servizio della Regione. Io dichiaro di aderire all'emendamento Pisano, in quanto è, sì, logico e giusto che i futuri dipendenti abbiano un titolo di studio, ma sarebbe perfettamente illogico, dato il nostro comportamento in Commissione e date le opinioni fino ad ora espresse, che noi dovessimo, con un colpo di scopa, senza dire nemmeno « grazie » a chi per otto anni ci ha servito pur non avendo un titolo di studio adeguato, declassare questo personale. Saniamo la situazione approvando l'emendamento Pisano, permettendo così l'inquadramento nei ruoli di coloro che, pur non avendo il titolo di studio necessario, hanno esplicato quelle determinate mansioni, e stabiliamo che, d'ora in avanti, sarà necessario, oltre che la capacità, anche il titolo di studio. Questa mi sembra la soluzione più equa.

Per quanto concerne l'ultimo comma, io vorrei far presente — sempre per quel senso di

giustizia e di equità che ci ha animato in Commissione — che io concordo perfettamente con la proposta dell'onorevole Asquer, purchè dal suo emendamento sia eliminata la parte riguardante il riassorbimento delle pensioni: sono appena una decina i dipendenti della Regione in queste condizioni, che non raggiungono nemmeno le 30.000 lire di pensione...

ASQUER (P.S.I.). Rinunzino dunque alla pensione!

MURETTI (P.N.M.). Noi siamo d'accordo sul sessantacinquesimo anno di età, ma chi ha un trattamento di quiescenza minimo — come diceva giustamente il collega Pernis — che non gli consente di vivere, non deve essere escluso dalla possibilità di partecipare al concorso.

ASQUER (P.S.I.). L'ho detto. Rinuncino alla pensione.

MURETTI (P.N.M.). Se si ha da essere equi e giusti, lo si sia con tutti, e non si escluda una determinata piccola parte dei nostri dipendenti.

PERNIS (P.N.M.). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PERNIS (P.N.M.). Se avessi parlato prima, forse il collega Asquer avrebbe modificato l'emendamento ancora prima di presentarlo. Vorrei fargli notare, infatti, che una volta approvato l'emendamento sul limite massimo di età, non ci si deve più preoccupare di quanto riguarda il trattamento di quiescenza perchè, una volta che questi dipendenti entrano nei ruoli, in base alle norme vigenti non possono prendere e la pensione e lo stipendio: quindi, la Regione darà loro la differenza tra la pensione e lo stipendio. Non vi è, dunque, alcun aggravio finanziario per la Regione, aggravio che, invece, vi sarebbe se questi dipendenti fossero esclusi dalla possibilità di essere inquadrati nei ruoli.

ASQUER (P.S.I.). Io vedo lo scandalo di colonnelli e generali che prendono una pensione

altissima e sono anche impiegati della Regione. Ciò non può essere tollerato.

PERNIS (P.N.M.). Sì, ma ci sono anche generali e colonnelli, o alti gradi degli impieghi dello Stato, che hanno optato per la Regione prima di arrivare al massimo della pensione, ai quali non viene neppure corrisposta la pensione spettante ad una vedova di guerra — il che è quanto dire —, che è di 7-8.000 lire al mese. E le vedove di guerra, quando prendono 7-8.000 lire al mese — io non so se ve ne siano nell'Amministrazione regionale — devono essere messe sul lastrico dopo che hanno lavorato per degli anni per l'Amministrazione regionale?

SERRA (D.C.), *relatore di minoranza*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SERRA (D.C.), *relatore di minoranza*. La situazione esposta poco fa dal collega Casu mi era ignota. Poichè il personale di cui egli si è interessato è stato assunto per esigenze giustificate, prego l'onorevole Presidente di considerare, anche a nome dei colleghi Soggiu e Melis, con i quali ho firmato l'emendamento, che quella data si intende spostata al 31 dicembre 1955.

DE MAGISTRIS (D.C.), *relatore di maggioranza*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DE MAGISTRIS (D.C.), *relatore di maggioranza*. Dichiaro di aderire all'emendamento presentato dall'onorevole Casu, perchè, effettivamente, la Commissione non aveva tenuto presente questa particolare situazione dei dipendenti presso gli Ispettorati provinciali agrari, nè, d'altronde, questi erano previsti nelle tabelle allegate al testo della Giunta. E, poichè sono dipendenti dell'Amministrazione regionale — questa dizione del resto dovrebbe essere sufficiente — è meglio chiarire la loro posizione nel corpo del-

II LEGISLATURA

CDLIV SEDUTA

10 MAGGIO 1957

l'articolo e, quando si discuteranno, ampliare le tabelle organiche.

FILIGHEDDU (D.C.). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FILIGHEDDU (D.C.). Dichiaro di aderire all'emendamento Casu per quanto riguarda il personale che presta servizio presso gli uffici periferici.

PRESIDENTE. Non vi è un emendamento Casu, onorevole Filigheddu; vi è un chiarimento Casu.

FILIGHEDDU (D.C.). Comunque, credo che il mio pensiero sia stato chiaro. Io non credo, però, di dover aderire all'ultima proposta dell'onorevole Serra, che ha chiesto lo spostamento della data di assunzione al 31 dicembre '55. Non è possibile — come bene sottolineava il collega Covacovich — fare una discriminazione fra gli impiegati; ormai, siamo in via di sanatoria, e non sarebbe giusto estromettere coloro che si trovano in servizio già da alcuni mesi. D'altra parte, l'entrata in vigore della legge, per bene che vada, avverrà fra parecchi mesi e, quindi, anche il personale assunto in seguito riuscirà a maturare un'anzianità tale, che lo abiliterà senz'altro all'inquadramento.

Insisto anche per quanto riguarda il titolo di studio: all'accenno fatto dal collega Pisano a uno scritto del Presidente Einaudi, ritengo doveroso aggiungere che, anche noi, abbiamo numerosi precedenti nell'Amministrazione statale; cito il caso della Ragioneria generale dello Stato, che ha avuto dei Direttori generali non in possesso di adeguato titolo di studio. Perciò, se questi precedenti esistono in una Amministrazione altamente qualificata, non vedo perchè non si debba accettare il principio anche per l'Amministrazione regionale, tanto più che — ripeto — siamo in via di sanatoria.

SASSU (D.C.). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SASSU (D.C.). Anche io sono d'accordo circa la sistemazione del personale degli Ispettorati agrari e per quanto concerne il titolo di studio, perchè è giusto che chi ha capacità di guidare bene l'ufficio affidatogli sia tenuto nella dovuta considerazione.

Per quanto riguarda la data, sono favorevole all'emendamento presentato dalla Giunta.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Presidente della Giunta.

BROTZU (D.C.), *Presidente della Giunta*. La Giunta mantiene il suo emendamento e, in merito ai vari altri emendamenti proposti, fa queste osservazioni. Per quanto concerne l'opportunità di mantenere il requisito del titolo di studio, personalmente — e credo, anche i colleghi della Giunta — io sono del parere dell'onorevole Covacovich, e mi consenta l'onorevole Pisano di dire che, se l'intelligenza non accompagna necessariamente una laurea, tuttavia permette, a chi abbia una laurea, di sviluppare notevolmente le sue attività e le sue capacità. Quindi, la tendenza ad abolire i titoli di studio non può, in linea normale, trovare l'adesione della Giunta. E non si meravigli l'onorevole Pisano se io ragiono in questo modo: non per nulla sono professore d'Università. E' evidente che non posso ragionare diversamente; tuttavia, non ho niente in contrario ad aderire all'emendamento Pisano, trattandosi di una sanatoria. Ho, però, il dubbio che esso possa essere causa di rinvio.

Per quanto concerne gli Ispettorati agrari, accolgo senz'altro il suggerimento Casu.

Per quanto concerne la questione della data, io penso che attualmente, dato il numero dei nostri dipendenti, non possiamo dividerli, con una data, fra reprobi e probi; non è una cosa simpatica, tale separazione, ed il taglio netto che si vuole apportare è irrazionale. Noi, quindi, non l'accogliamo, anche perchè, poi, non ci sembra corretto nei riguardi del personale che è stato assunto.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare, metto in votazione l'emendamento

II LEGISLATURA

CDLIV SEDUTA

10 MAGGIO 1957

De Magistris unitamente alla parte soppressiva dell'emendamento Pernis - Frau - Muretti. Chi li approva alzi la mano.

(Sono approvati).

L'emendamento Asquer deve intendersi decaduto.

Metto ora in votazione l'emendamento Brotzu - Deriu - Pierina Falchi. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Devono così intendersi decaduti gli emendamenti Asquer - Sanna - Zucca e Piero Soggiu - Melis - Serra.

Metto, quindi, in votazione la parte aggiuntiva dell'emendamento aggiuntivo Pernis - Frau - Muretti. Chi la approva alzi la mano.

(E' approvata).

Metto, infine, in votazione l'emendamento Sassu - Pisano - Del Rio...

BROTZU (D.C.), *Presidente della Giunta*. La Giunta si astiene.

PRESIDENTE. Chi lo approva alzi la mano. (Viene richiesta la controprova). Chi non lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

PRESIDENTE. E' pervenuto alla Presidenza un emendamento a firma Brotzu - Cerioni - Deriu. Se ne dia lettura.

BAGEDDA, *Segretario ff.*:

«Art. 27 bis

Personale addetto al controllo di cui alla legge regionale 31 gennaio 1956, numero 36

I posti temporaneamente vacanti, previsti nelle tabelle organiche per l'attuazione della legge regionale 31 gennaio 1956, numero 36, possono essere ricoperti con personale di ruolo dello Stato e degli Enti locali, comandato, ai sensi delle vigenti disposizioni.

Al personale comandato, di cui al comma precedente, sono applicabili le disposizioni di cui ai commi penultimo ed ultimo dell'articolo 7 bis ».

PRESIDENTE. L'onorevole Presidente della Giunta ha facoltà di illustrare l'emendamento.

BROTZU (D.C.), *Presidente della Giunta*. L'emendamento ha origine dal fatto che noi, con la immissione di un certo numero di comandati — per il periodo di tempo consentito nella legge — pensiamo di provvedere alla formazione dei quadri più importanti per il controllo degli Enti locali.

PRESIDENTE. Poichè nessuno domanda di parlare su questo emendamento, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

L'articolo 28 è soppresso.

Si dia lettura dell'articolo 29.

BAGEDDA, *Segretario ff.*:

Art. 29

Riconoscimento generale del servizio prestato anteriormente all'inquadramento

Nell'inquadramento del personale, l'Amministrazione regionale riconosce, a tutti gli effetti, il servizio già prestato alle dipendenze della Regione e, per il personale di cui agli articoli 25, 26 e 26 bis, anche quello prestato in precedenza alle dipendenze delle Amministrazioni di provenienza.

Da queste ultime l'Amministrazione regionale si riserva il diritto di esigere, nei modi e nelle forme dovute, il rimborso della quota di pensione risultante a loro carico, comprese le somme dovute a titolo di particolari Casse di previdenza.

Le disposizioni del presente articolo si applicano anche al personale di cui all'articolo 27 che abbia in precedenza prestato alle dipendenze dello Stato o di enti parastatali o di altri

enti pubblici servizio ininterrotto per almeno cinque anni.

PRESIDENTE. A questo articolo è stato presentato un emendamento a firma De Magistris - Floris. Se ne dia lettura.

BAGEDDA, *Segretario ff.*:

« Sostituire il secondo comma con il seguente: "Da queste ultime l'Amministrazione regionale si riserva il diritto di esigere, nei modi e nelle forme dovute, il vincolo della quota di pensione risultante a loro carico, escluse le somme dovute a titolo di particolari Casse di previdenza" ».

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole De Magistris per illustrare il suo emendamento.

DE MAGISTRIS (D.C.), *relatore di maggioranza*. L'emendamento è stato modificato per una preoccupazione di ordine giuridico. Queste speciali Casse di previdenza sono regolate da norme di diritto privato; si tratta di somme accantonate in nome e per conto dei dipendenti. Noi non possiamo, con legge regionale, toccare la sfera del diritto privato; non possiamo appropriarci di queste somme, che non sono versate agli Istituti assicurativi obbligatori, ma sono versate volontariamente dai dipendenti o in nome e per conto dei dipendenti. Si tratta di somme di proprietà privata degli eventuali dipendenti che si trovassero in questa condizione.

Inoltre, vi è da proteggere la legittima aspettativa di costoro, che contano su questo piccolo peculio accantonato, e che noi, approvando il testo proposto, gli sottrarremmo, per giunta, illegittimamente.

PRESIDENTE. Qual'è il parere della Giunta?

BROTZU (D.C.), *Presidente della Giunta*. La Giunta accetta l'emendamento.

PRESIDENTE. Metto in votazione l'emendamento De Magistris - Floris. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Metto in votazione la restante parte dell'articolo. Chi l'approva alzi la mano.

(E' approvata).

Si dia lettura dell'articolo 30.

BAGEDDA, *Segretario ff.*:

Art. 30

Promozioni alle qualifiche superiori

I posti di qualifica superiore a quella iniziale, eventualmente rimasti vacanti dopo gli inquadramenti di cui agli articoli precedenti, sono coperti mediante promozioni effettuate secondo le norme vigenti per il personale civile dipendente dallo Stato, tenute presenti le disposizioni di cui agli articoli 12 e 31 della presente legge.

PRESIDENTE. Poichè nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 31.

BAGEDDA, *Segretario ff.*:

Art. 31

Riduzione dei termini per le promozioni e sospensione degli esami di idoneità.

I termini previsti dalle norme vigenti per il personale civile dipendente dallo Stato per le promozioni alle varie qualifiche delle carriere direttive, di concetto ed esecutive sono ridotti alla metà sino al compimento del sesto anno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge.

Gli esami per le promozioni a Direttore di divisione, a Direttore di sezione, a primo Segretario ed a primo Archivist, o equiparati, sono sospesi per la durata di anni sei decorrenti dal giorno di entrata in vigore della presente legge.

Le promozioni alle qualifiche di cui al pre-

cedente comma, nelle rispettive carriere direttive, di concetto ed esecutive, verranno conferite per merito comparativo in base alle vigenti norme per il personale civile dipendente dallo Stato.

PRESIDENTE. A questo articolo è stato presentato un emendamento a firma Brotzu - Deriu - Pierina Falchi, così concepito: « Alla fine del primo comma aggiungere: "limitatamente alla prima promozione" ».

Ha facoltà di parlare l'onorevole Presidente della Giunta per illustrare questo emendamento.

BROTZU (D.C.), *Presidente della Giunta*. Il motivo dell'emendamento è evidente: esso vuole evitare che dai gradi minimi si giunga a quelli massimi senza che ci sia quel decorso regolare di tempo che porta ad un progressivo miglioramento dell'individuo. D'altronde, questa è una norma che esiste in quasi tutte le Amministrazioni.

PRESIDENTE. Poichè nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Metto in votazione l'emendamento. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

L'articolo 32 è stato approvato nella seduta precedente. L'articolo 33 è soppresso.

E' pervenuto alla Presidenza un emendamento a firma Pisano - Serra - De Magistris - Melis - Del Rio - Covacovich. Se ne dia lettura.

BAGEDDA, *Segretario ff.*:

« Art. 33

Qualora, a seguito dell'inquadramento nei ruoli dell'Amministrazione regionale, il trattamento economico complessivo spettante al personale di cui agli articoli 25, 26, 26 bis e 27, risultasse comunque inferiore a quello spettantegli fino al momento dell'entrata in vigore della presente legge, la differenza viene corrisposta al predetto

personale a titolo di assegno alla persona.

Tale assegno personale viene riassorbito, limitatamente alla metà del suo ammontare, nei successivi aumenti di stipendio per progressione, anche soltanto economica, di carriera ».

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Pisano per illustrare questo emendamento.

PISANO (D.C.). Secondo me, un'illustrazione dell'emendamento sarebbe superflua. Ieri volevamo far nostro l'emendamento che la Giunta ha ritirato, ma non c'è stato il tempo. Comunque, dopo aver approvato un'indennità regionale del 40 per cento, è rimasta in sospeso la parte concernente il 20 per cento. Noi chiediamo che questo 20 per cento venga lasciato a titolo di assegno personale.

SOTGIU GIROLAMO (P.C.I.). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SOTGIU GIROLAMO (P.C.I.). Questo emendamento dovrebbe essere approvato, se non si vuole che il personale attualmente alle dipendenze della Regione risenta immediatamente di una differenza di stipendio. Mi permetto, però, di fare osservare che, con questa formulazione, quei dipendenti che usufruiscono di indennità particolari, alle quali non avrebbero più diritto passando di ruolo, continuerebbero ad usufruirne: il che è una palese ingiustizia, cui si sarebbe potuto ovviare se fossero state accettate le proposte da noi formulate.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Presidente della Giunta.

BROTZU (D.C.), *Presidente della Giunta*. Noi accettiamo l'emendamento, purchè esso non contrasti con le norme approvate in precedenza.

PRESIDENTE. A me pare che non vi sia alcun contrasto.

Poichè nessun altro domanda di parlare su

II LEGISLATURA

CDLIV SEDUTA

10 MAGGIO 1957

questo emendamento, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

L'articolo 34 è soppresso. E' stato presentato un emendamento a firma Brotzu - Cerioni - Deriu, che tende a ripristinarlo. Se ne dia lettura.

BAGEDDA, Segretario ff.:

« Ripristinare l'articolo 34 del disegno di legge presentato dalla Giunta regionale, del seguente tenore:

"Per far fronte ad esigenze di carattere eccezionale e per soddisfare servizi di carattere straordinario l'Amministrazione regionale può disporre l'assunzione di personale con contratto a termine nel numero strettamente necessario e per un periodo non superiore a novanta giorni.

Al personale a contratto viene concesso un trattamento economico pari, in tutti gli elementi che lo formano, a quello assegnato, a parità di funzioni, al personale di ruolo dipendente dall'Amministrazione regionale.

Al personale medesimo, per ogni mese di servizio prestato, viene corrisposto, a titolo di indennità per mancato pensionamento, un assegno pari a un dodicesimo dello stipendio mensile netto.

L'assunzione a contratto viene disposta con decreto del Presidente della Giunta regionale, previa deliberazione della Giunta medesima" ».

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Presidente della Giunta per illustrare l'emendamento.

BROTZU (D.C.), *Presidente della Giunta*. Si tratta di introdurre una norma che è valida per tutte le Amministrazioni e che, in modo particolare, deve esistere in una Amministrazione come la nostra, che non ha ancora dei limiti ben precisi d'azione, che va continuamente estendendo la sua attività in una regione che ha delle zone dove, finora, non si è operato. Senza questo emendamento, si rischia di non poter prendere delle iniziative che possono essere utilissime in determinati momenti, per richieste particolari che potrebbero sopravvenire e che ri-

marrebbero, altrimenti, disattese. D'altronde, l'assunzione è limitata al periodo di novanta giorni.

SERRA (D.C.), *relatore di minoranza*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SERRA (D.C.), *relatore di minoranza*. Mi rincresce di far sempre il bastian contrario, però condivido il pensiero della Commissione e voterò, quindi, contro l'emendamento. E' evidente che, quando ci sono esigenze di carattere eccezionale, si può far capo a dei professionisti, pagarli per fare le progettazioni ed ottenere tutto ciò che si può ottenere anche fuori dell'ambito delle quattro mura del palazzo della Regione.

COVACIVICH (D.C.). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

COVACIVICH (D.C.). Dichiaro che è doveroso accettare questo emendamento. In questo caso, non si tratta di assumere dei professionisti che devono fare un determinato lavoro: si tratta di esigenze di carattere particolarissimo, come potrebbero essere, per esempio, le elezioni; per preparare delle particolari...

SERRA (D.C.), *relatore di minoranza*. Per particolari posizioni elettorali..

COVACIVICH (D.C.). No, le posizioni elettorali non c'entrano. Si tratta di particolari situazioni, quali la siccità. D'altra parte, la limitazione dell'assunzione a novanta giorni è garanzia per tutti che non si vuole cristallizzare alcuna posizione. La Giunta, poi, ci ha detto chiaramente che questa è una norma comune a tutte le Amministrazioni. Non si può negare che possano sorgere delle necessità contingenti e, allora, che cosa si dovrebbe fare? Una legge speciale per assumere per 20, per 30 giorni, per un mese un certo numero di impiegati? Ma via, un certo limite di potere discrezionale lo dobbiamo pur concedere, ad una Amministrazione regionale!

SOTGIU GIROLAMO (P.C.I.). Per quale motivo?

COVACIVICH (D.C.). Per le necessità contingenti che possono sempre capitare. Io, quindi, dichiaro, anche a nome della maggioranza dei miei colleghi, di essere favorevole all'emendamento.

SASSU (D.C.). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SASSU (D.C.). Io penso che l'emendamento sia veramente necessario, perchè, in caso di calamità, ci troveremmo impossibilitati a provvedere prontamente. Dovendo ricorrere ad un professionista, ad esempio, un progetto ci verrebbe a costare dalle dieci alle cinquanta volte di più che se fosse fatto da un impiegato. Penso, perciò, che l'emendamento debba essere approvato nell'interesse della Regione.

DE MAGISTRIS (D.C.), *relatore di maggioranza*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DE MAGISTRIS (D.C.), *relatore di maggioranza*. Questa norma che si vorrebbe introdurre è comune a tutti gli enti pubblici, e purtroppo ad essa corrisponde la piaga dell'avventiziato permanente. Nella proposta della Giunta, però, si fissa un termine di novanta giorni e l'ipotesi prospettata da alcuni circa la riassunzione del personale in questione, se abbiamo fiducia nella capacità di controllo politico del Consiglio regionale, non dovrebbe verificarsi. Il Consiglio non può sancire una norma che suoni sfiducia all'esecutivo; d'altra parte, esso ha il potere politico di controllo sul come l'esecutivo si avvale dei suoi poteri discrezionali circa l'assunzione di questo personale straordinario.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare su questo emendamento, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 35.

BAGEDDA, *Segretario ff.*:

Art. 35

Divieto per il personale.
di partecipare ad amministrazioni di Enti

Il personale dipendente dall'Amministrazione regionale non può assumere cariche nelle amministrazioni di Enti comunque vigilati, controllati e sovvenzionati direttamente o indirettamente dalla Regione, anche se già costituiti alla data di entrata in vigore della presente legge, salvo che per gestione commissariale ed in via eccezionale.

PRESIDENTE. A questo articolo è stato presentato un emendamento a firma Filigheddu - Azzena - Sassu. Se ne dia lettura.

BAGEDDA, *Segretario ff.*:

« Nei casi stabiliti dalla legge o quando ne sia autorizzato con deliberazione della Giunta regionale, l'impiegato può partecipare all'amministrazione o far parte di collegi sindacali in non più di un ente o società ai quali la Regione partecipi o comunque contribuisca, in quelli che siano concessionari dell'Amministrazione di cui l'impiegato fa parte o che siano sottoposti alla vigilanza di questa ».

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Filigheddu per illustrare questo emendamento.

FILIGHEDDU (D.C.). Noi non abbiamo fatto altro che parafrasare una analoga disposizione di legge tratta dallo Stato giuridico e dall'ordinamento delle carriere del personale dello Stato. Come è noto, si stanno creando numerosi enti da parte della Regione; in altri la Regione ha il dovere di partecipare alla costituzione del Consiglio di amministrazione oppure alla designazione di componenti del collegio sindacale. A coprire questi posti, nessuno è più qualificato, soprattutto se ha mansioni direttive,

del personale della medesima Amministrazione regionale.

Un ente che sia espressione dell'Amministrazione regionale, per la costituzione dei suoi organi amministrativi deve necessariamente far riferimento a quegli organi dell'Amministrazione medesima che esercitano il controllo e che ne hanno ispirato l'attività. Quindi, pregiudicare in modo assoluto la partecipazione dei funzionari dell'Amministrazione regionale all'attività amministrativa di questi enti, mi pare un assurdo. D'altra parte, per impedire che in un medesimo funzionario si possano concentrare numerosi incarichi, come talvolta avviene, si è voluto conciliare la disposizione di carattere generale con una disposizione tendente a far sì che ciascun funzionario riceva un solo incarico in modo che la distribuzione degli incarichi sia ripartita fra tutti i componenti l'Amministrazione.

Mi permetto di insistere perchè il Consiglio approvi l'emendamento.

SERRA (D.C.), *relatore di minoranza*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SERRA (D.C.), *relatore di minoranza*. Credo di avere, forse più di qualsiasi altro, una certa esperienza di ciò che è il punto trattato da questo articolo, poichè ho avuto a che fare con molti funzionari e con molti enti amministrati da funzionari della Regione. E, in tutta coscienza, debbo dire che se è possibile, come ha previsto la Commissione, affidare a funzionari della Regione la gestione di questi enti, noi dobbiamo, però, per quanto è possibile, non distrarre il nostro personale dai suoi doveri d'ufficio. Tutti hanno il diritto di partecipare all'amministrazione di enti, specialmente quando si tratta di enti costituiti dalla Regione. Restringere la cerchia dei possibili amministratori ai funzionari regionali, vuol dire ostacolare l'esercizio delle funzioni civiche ed amministrative di tante persone, di tanti giovani, di tanti laureati che meritano e che devono essere da noi — di qualsiasi corrente politica — avviati verso le

pubbliche amministrazioni. E pubbliche amministrazioni non sono soltanto il Consiglio regionale o il Consiglio provinciale o il Consiglio comunale, ma anche molti altri enti che tanta importanza hanno nella vita economica.

Per questi motivi, quindi, io sono favorevole al testo della Commissione.

DE MAGISTRIS (D.C.), *relatore di maggioranza*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DE MAGISTRIS (D.C.), *relatore di maggioranza*. Il motivo che ha indotto la Commissione a proporre quel determinato testo è lo stesso illustrato dall'onorevole Serra. Ma vi è anche un'altra preoccupazione di carattere più generale: evitare cioè che, secondo un noto *slogan*, si crei la figura del controllato - controllore.

Le preoccupazioni che hanno indotto i colleghi Filigheddu, Azzena e Sassu a presentare l'emendamento, possono essere risolte di volta in volta con legge apposita. D'altra parte, numerose leggi — ad esempio quelle sull'amministrazione dei fondi speciali istituiti ora presso il C.I.S. e prima presso la sezione per il Credito industriale del Banco di Sardegna — prevedono la rappresentanza degli Assessorati; questa rappresentanza si è concretizzata con la partecipazione, all'amministrazione di quei fondi, di funzionari degli Assessorati. Per il futuro si può essere ben più precisi: qualora politicamente si ritenga opportuno che dipendenti della Regione facciano parte di consigli d'amministrazione o di collegi sindacali di enti controllati dalla Regione, lo si sancirà in legge, ma non si lascerà alla discrezionalità — perchè sappiamo come vanno le cose — l'inserimento in questi organismi di funzionari della Regione, che non debbono essere distolti dai loro compiti istituzionali.

AZZENA (D.C.). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

AZZENA (D.C.). In linea di principio, le considerazioni dell'onorevole Serra potrebbero es-

sere accolte senza titubanza alcuna, ma per poter accogliere le ultime considerazioni dell'onorevole De Magistris è necessaria l'approvazione dell'emendamento da me presentato con i colleghi Filigheddu e Sassu. In una legge base come questa, il sancire il divieto di poter comunque e in qualunque circostanza delegare un qualsiasi funzionario della Regione a tutelare gli interessi di un qualunque ente, significa ipotecare il futuro.

Il nostro emendamento bisogna considerarlo nella sua giusta portata. Non è affatto vero, amico De Magistris, che di volta in volta si potrà emanare una legge apposita, perchè l'articolo 35, così come è stato approvato dalla Commissione, dice: « Il personale dipendente dall'Amministrazione regionale non può assumere cariche nelle amministrazioni di enti comunque vigilati, controllati o sovvenzionati direttamente o indirettamente dalla Regione, anche se già costituiti alla data di entrata in vigore della presente legge, salvo che per gestione commissariale ed in via eccezionale ». Quindi, quelle leggi che il Consiglio ha approvato prevedendo la partecipazione di funzionari della Regione nella formazione di consigli di amministrazione, automaticamente, con l'approvazione del testo della Commissione, dovrebbero intendersi modificate. Non solo, ma con ciò tutti gli enti oggi funzionanti in base a quelle leggi subirebbero, con l'entrata in vigore di questa legge, una paralisi.

Io non ho mai visto alcuna assemblea... tagliarsi le mani a questo modo. Non volete accettare il nostro emendamento? E allora non accettate neppure il testo della Commissione, perchè già in materia provvedono le leggi dello Stato! Infatti, l'articolo 52 del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, dice: « Nei casi stabiliti dalla legge o quando ne sia autorizzato con deliberazione del Consiglio dei Ministri, l'impiegato può partecipare all'amministrazione o far parte di collegi sindacali di società od enti ai quali lo Stato partecipi o comunque contribuisca in quanto siano concessionari dell'amministrazione, ... » eccetera. Al confronto, il nostro emendamento è limitativo, perchè mentre nella legge dello Stato non si dice che un funzionario possa far parte di un solo

collegio o di un solo consiglio di amministrazione, noi lo prevediamo; e non so quanto ciò sia opportuno.

Si dice, anche, che il potere discrezionale della Giunta può portare a degli abusi. Intanto, io faccio notare che fare queste affermazioni vuol dire non avere più fiducia in noi stessi, non avere fiducia in una assemblea che quella Giunta esprime. Oltre tutto, poi, quand'è che la Giunta, in base al nostro emendamento, o in base all'articolo 52 del decreto citato, potrà agire discrezionalmente? Quando la legge glielo chiede, evidentemente. In sostanza, il Consiglio ha la facoltà di modificare le leggi esistenti e stabilire nelle norme transitorie i modi per evitare le paralisi cui sopra ho accennato, oppure, in futuro, potrà vedere se sia o no il caso di autorizzare la Giunta a permettere a dei funzionari dell'Amministrazione regionale di far parte dei consigli di amministrazione.

In altri termini, l'emendamento non vuole bocciare il principio oggi difeso in linea generale dall'onorevole Serra, ma vuole, semplicemente, evitare che il Consiglio stesso si privi di talune facoltà che domani potrebbero essere necessarie. Il nostro emendamento — ripeto — non esclude che il Consiglio regionale, domani, possa legiferare in un modo diverso. Quindi, se non vogliamo veramente creare delle situazioni imbarazzanti, due sono i casi: o approvare il nostro emendamento o addirittura — e sarebbe preferibile — sopprimere la proposta della Commissione, in modo che si possa applicare la legge dello Stato, così come per tutti gli altri casi non espressamente previsti.

PRESIDENTE. E' pervenuto alla Presidenza un emendamento a firma Serra - Covacovich - De Magistris, così concepito: « Sopprimere le parole "anche se già costituiti alla data di entrata in vigore della presente legge" ».

Ha facoltà di parlare l'onorevole Presidente della Giunta.

BROTZU (D.C.), Presidente della Giunta. Indubbiamente, potrebbe non esserci nulla da obiettare circa la richiesta che il personale non sia allontanato dagli uffici per queste attività particolari di controllo; tuttavia, in realtà, le co-

II LEGISLATURA

CDLIV SEDUTA

10 MAGGIO 1957

se non stanno così. Perchè è vero, come è stato detto, che si possono nominare delle persone estranee all'Amministrazione regionale; questo esperimento l'abbiamo fatto, ma, praticamente, più nulla abbiamo saputo di ciò che accadeva in quei consigli di amministrazione. E così noi siamo stati tagliati fuori e non abbiamo più potuto esercitare il nostro controllo su enti che avevano avuto i nostri contributi; questa è la realtà. Ecco perchè riteniamo che, in determinati casi, sia opportuno che un funzionario dell'Amministrazione regionale possa prendere parte, sia pure con le limitazioni indicate dall'emendamento Filigheddu-Azzena-Sassu, a questi consigli di amministrazione: verremo così a conoscenza di ciò che accade in essi e potremo rispondere politicamente delle loro azioni; altrimenti, ripeto, saremo tagliati fuori, e se, per combinazione, avvenisse qualche cosa di poco chiaro, la nostra responsabilità sarebbe evidentemente diminuita.

Che interesse volete che abbia, l'Amministrazione regionale, a mandar fuori il poco personale che ha, perchè partecipi ai consigli di amministrazione di altri enti? Nessun interesse, evidentemente. Tenete presente, inoltre, che i funzionari veramente capaci di esercitare il controllo di questi enti non sono molti, e non sono molti, intendiamoci, neanche gli elementi capaci estranei all'Amministrazione. Come è detto nell'emendamento, una limitazione è possibile; ma statuire che nessun funzionario può essere nominato sindaco o amministratore di un determinato ente mantenuto in vita dai contributi della Regione, mi pare eccessivo. Siamo proprio noi a stimolare i nostri funzionari perchè ci informino sistematicamente di ciò che accade in quegli enti; e ciò perchè è nostro dovere, in quanto diamo i contributi.

In teoria, quindi, non saremmo contrari al divieto. Il Consiglio, però, sappia che la nostra responsabilità, in certo qual modo, verrebbe abolita il giorno in cui noi non potessimo più avere dei rappresentanti diretti in quegli enti o società.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare, metto in votazione l'emendamento

Filigheddu - Azzena - Sassu. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Decadono, quindi, l'emendamento Serra - Covacovich - De Magistris ed il testo della Commissione.

Si dia lettura dell'articolo 36.

BAGEDDA, Segretario ff.:

Art. 36

Corsi di aggiornamento per il personale dipendente dall'Amministrazione regionale

L'Amministrazione regionale istituisce e finanzia normali corsi di aggiornamento e perfezionamento in diritto e ordinamento regionale, per il personale laureato e diplomato dipendente dall'Amministrazione regionale, affidando l'incarico delle lezioni a membri di Corpi accademici e di Istituti superiori.

PRESIDENTE. A questo articolo è stato presentato un emendamento a firma dell'onorevole De Magistris. Se ne dia lettura.

BAGEDDA, Segretario ff.:

« L'Amministrazione regionale istituisce e finanzia normali corsi di aggiornamento e perfezionamento, con particolare riguardo al diritto ed all'ordinamento regionale, per il personale laureato o diplomato dipendente dall'Amministrazione regionale, affidando l'incarico delle lezioni e delle esercitazioni a membri di corpi accademici e di istituti superiori.

L'Amministrazione può anche istituire corsi di preparazione e di formazione per il personale in prova, affidando l'incarico delle lezioni e delle esercitazioni anche a dipendenti delle qualifiche superiori delle carriere direttive o di concetto ».

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole De Magistris per illustrare il suo emendamento.

DE MAGISTRIS (D.C.), relatore di maggio-

II LEGISLATURA

CDLIV SEDUTA

10 MAGGIO 1957

ranza. Il testo della Commissione, praticamente, consentiva l'espletamento di soli corsi di diritto costituzionale regionale. Con l'emendamento ho inteso dare la possibilità di istituire corsi per tutte le branche dello scibile utili ai dipendenti di una pubblica amministrazione ed anche istituire corsi di preparazione per i vincitori dei concorsi.

Lo Stato è entrato in questo ordine di idee già da alcuni anni: i vincitori dei concorsi, infatti, una volta superati gli esami, seguono un corso di perfezionamento che consente una saldatura tra la teoria e l'esperienza pratica della vita d'ufficio; ed è così che va intesa la ultima parte dell'emendamento.

PRESIDENTE. Qual'è il parere della Giunta?

BROTZU (D.C.), *Presidente della Giunta*. La Giunta accetta l'emendamento.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare, metto in votazione l'emendamento. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 37.

BAGEDDA, *Segretario ff.*:

Art. 37

Bando dei pubblici concorsi

L'Amministrazione regionale, dopo aver provveduto agli inquadramenti previsti dagli articoli 25, 26, 26 *bis* e 27 della presente legge, può bandire i pubblici concorsi di cui all'articolo 7, sulla base delle norme generali, in quanto applicabili, previste dal D.P.R. 24 giugno 1954, numero 368, e dal R.D. 4 aprile 1938, numero 417, modificato dal D.P.R. 8 febbraio 1949, numero 29, per il personale amministrativo, e sulla base di quelle in vigore per i corrispondenti posti dei ruoli statali, per il personale tecnico.

I criteri per la valutazione dei titoli di servizio vengono stabiliti con decreto del Presidente della Giunta regionale, previa deliberazione del-

la Giunta medesima, prima o contestualmente al provvedimento con cui vengono banditi i concorsi.

PRESIDENTE. Poichè nessuno domanda di parlare su questo articolo, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dei due emendamenti pervenuti alla Presidenza.

BAGEDDA, *Segretario ff.*:

Emendamento De Magistris: « Art. 37 *bis*. Al personale prestante comunque servizio presso l'Amministrazione regionale, che a norma degli articoli 25, 26, 26 *bis* e 27 non possa essere inquadrato nei ruoli regionali, viene corrisposta, in aggiunta alla eventuale indennità di liquidazione dovuta, una speciale indennità pari ad un mese di stipendio o retribuzione per ogni anno di servizio prestato, con un minimo di due mensilità ».

Emendamento Asquer - Sanna - Zucca: « Art. 37 *bis*. Con successiva legge regionale verrà disciplinato il trattamento di quiescenza per il personale dipendente dalla Regione ».

ASQUER (P.S.I.). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ASQUER (P.S.I.). Dichiaro di ritirare l'emendamento da me presentato, perchè il trattamento di quiescenza — sia pure illegalmente, secondo il mio parere — è stato già regolato.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole De Magistris per illustrare il suo emendamento.

DE MAGISTRIS (D.C.), *relatore di maggioranza*. Il mio emendamento ha questo scopo: se a seguito dell'inquadramento, per motivi imprevedibili allo stato attuale della discussione, qualche dipendente dovesse cessare dal rapporto d'impiego con l'Amministrazione regionale, sa-

rebbe opportuno e giusto concedergli, oltre alla liquidazione solita (che è di una mensilità per ogni anno di servizio), un minimo di due mensilità. E' una prassi, questa, seguita dalla industria privata, specie quando si tratta di licenziamenti in massa, che, speriamo, qui non avvengano.

CASTALDI (D.C.). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CASTALDI (D.C.). Sono favorevole all'emendamento e ricordo che anche a Carbonia, ultimamente, si è usato il sistema della superliquidazione.

PRESIDENTE. Qual'è il parere della Giunta?

BROTZU (D.C.), *Presidente della Giunta*. La Giunta accetta l'emendamento, in quanto l'applicazione della norma introdotta non apporterà alcun aggravio al bilancio regionale, dato che non vi saranno licenziamenti in massa.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare su questo emendamento, lo metto in votazione. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

E' pervenuto alla Presidenza un emendamento a firma dell'onorevole De Magistris. Se ne dia lettura.

BAGEDDA, *Segretario ff.*:

« Art. 37 *ter*

L'Amministrazione regionale, per l'espletamento dei servizi relativi alla attuazione della legge 31 gennaio 1956, numero 36, è autorizzata a bandire in via eccezionale e per una sola volta, speciali concorsi per la copertura dei posti degli uffici di controllo sugli atti degli Enti locali, anche in deroga alle norme ed alle disponibilità di tabella di cui alla presente legge. A tali concorsi, per titoli ed esami, potranno accedere i dipendenti delle carriere direttive e di concetto dell'amministrazione civile dell'interno

ed i dipendenti laureati di ruolo degli Enti locali muniti di diploma di abilitazione alle funzioni di segretario comunale ».

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole De Magistris per illustrare questo emendamento.

DE MAGISTRIS (D.C.), *relatore di maggioranza*. Ritengo necessaria l'introduzione di questa norma, perchè nelle tabelle organiche non è previsto un sufficiente numero di posti per i funzionari addetti al controllo sugli Enti locali.

Non insisto sulla prima parte dell'emendamento, che sono pronto a ritirare qualora gli emendamenti alle tabelle presentati dalla Giunta ovviassero a questo inconveniente. Insisto, invece, sulla seconda parte di esso circa l'ammissione dei dipendenti dei Comuni e delle Province muniti di laurea a mezzo di un concorso straordinario ad essi riservato, in quanto costoro sono, praticamente, i soli in grado di esercitare un efficiente controllo sugli atti degli Enti locali.

PRESIDENTE. Onorevole De Magistris, poichè lei ha detto che ritira una parte del suo emendamento, bisognerà rinviarne la discussione e la votazione a dopo l'approvazione delle tabelle organiche.

Poichè non vi sono obiezioni, così rimane stabilito.

Sull'ordine del giorno.

IBBA (P.C.I.). Domando di parlare sull'ordine del giorno.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

IBBA (P.C.I.). Ancora una volta, delegazioni di lavoratori agricoli dei nostri Comuni e di vecchi senza pensione sono state ricevute quest'oggi dall'onorevole Presidente della Giunta. Queste delegazioni hanno sollecitato la discussione delle due proposte di legge relative all'assistenza dei lavoratori agricoli ed alla concessione di un minimo di pensione a quei vecchi che non ne usufruiscono. L'onorevole Presidente del Consiglio assicurò, già una prima volta, che que-

II LEGISLATURA

CDLIV SEDUTA

10 MAGGIO 1957

ste due proposte sarebbero state discusse. Il nostro Gruppo, pertanto, invita l'onorevole Presidente del Consiglio a far di tutto perchè, prima che termini questa legislatura, le aspettative di questi lavoratori siano soddisfatte. Noi riteniamo che una seduta straordinaria — è un sacrificio, d'accordo — ci possa consentire di discutere queste due proposte di legge.

PRESIDENTE. Parlando stamane con un consigliere del suo Gruppo, ho detto che la proposta di legge già approvata in Commissione sarebbe stata senz'altro distribuita e discussa nella prossima settimana.

Quanto all'altra, invece, ricordo che, in seguito ad un accordo raggiunto fra i Capi Gruppo, si è deciso di inserire all'ordine del giorno dei lavori, che proseguiranno nella prossima settimana, i soli progetti di legge di cui sia terminato l'iter legislativo presso le Commissioni. Se la seconda proposta di legge cui lei ha accennato rientrerà nel numero, essa sarà certamente discussa.

SOTGIU GIROLAMO (P.C.I.). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SOTGIU GIROLAMO (P.C.I.). Vorrei un ulteriore chiarimento circa i progetti di legge di cui lei ha parlato. Molti di essi mancano del solo parere della Commissione finanze...

PRESIDENTE. Se un progetto di legge manca del solo parere finanziario da parte della seconda Commissione, il suo iter può considerarsi concluso.

I lavori del Consiglio proseguiranno nel pomeriggio alle ore 17 e 30.

La seduta è tolta alle ore 13 e 25.

DALLA DIREZIONE DEI RESOCONTI

Tipografia Società Editoriale Italiana - Cagliari
Anno 1957